

DECRETO LEGGE 34/2020 CD DECRETO “RILANCIO”



LAVORO

- Bonus autonomi di 600 € per maggio. Sale a 1.000 € con fatturato diminuito del 33%
- Proroga cassa integrazione
- Proroga NASPI
- Stop licenziamenti
- Regolarizzazione lavoratori impiegati nei campi e nel lavoro domestico
- Aumenti permessi 104
- Bonus colf e badanti



ENERGIA

- Incentivi per efficientamento energetico, antisismico, fotovoltaico e colonnine ricarica elettriche - ECOBONUS/SISMABONUS 110%



FAMIGLIA

- Reddito di emergenza
- Bonus Baby Sitter e Congedi parentali
- Smart working per i genitori
- Bonus vacanze
- Bonus mobilità e rimborso abbonamenti bus, metro, treni



IMPRESE

- Sconto su affitti e bollette per le PMI
- Stop IRAP
- CASSA INTEGRAZIONE ESTESA PER ULTERIORI 9 SETTIMANE
- Pagamenti crediti vantati verso PA
- Azzeramento oneri di sistema per le bollette
- Credito imposta per adeguamento ambienti, sanificazione, fitti commerciali
- Contributi a fondo perduto - Regionali
- Stop TOSAP per ristoranti, bar, pasticcerie
- Misure per medie e grandi imprese
- Sconti investimento aziende in crisi



FISCO

- Proroghe termini pagamento di ritenute, IVA, contributi previdenziali, atti di accertamento, cartelle esattoriali
- Cancellazione IMU di GIUGNO per alberghi e stabilimenti balneari
- Rinvio entrata in vigore PLASTIC TAX e SUGAR TAX al 1# gennaio 2021
- Stop aumenti IVA e ACCISE



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

DECRETO LEGGE 34/2020 CD DECRETO “RILANCIO”

TRA I CONTENUTI PIU' SIGNIFICATIVI SEGNALIAMO:

- INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI APRILE A FAVORE DEI COMMERCianti, AUTONOMI CHE HANNO GIÀ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO PER IL MESE DI MARZO;
- PROROGHE E SEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI;
- LA CANCELLAZIONE DEL SALDO IRAP 2019 E DELL'ACCORDO IRAP 2020 IN SCADENZA ENTRAMBI A GIUGNO PER TUTTI I CONTRIBUENTI CON FATTURATO FINO A 250 MILIONI DI EURO;
- IL RINVIO AL 16 SETTEMBRE DI DIVERSE SCADENZE FISCALI;
- IL “SUPERBONUS” O “ECOSISMABONUS” DEL 110% PER LE RISTRUTTURAZIONI, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O ANTISISMICA;
- IL RINVIO AL 1 SETTEMBRE DELLA NOTIFICA DI QUASI 22 MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI E AL 2021 DELLA CONSEGNA DI QUASI 9 MILIONI DI ATTI DI ACCERTAMENTO;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

- BONUS VACANZE CON CONTRIBUTO FINO A 500 EURO DA UTILIZZARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE DA LUGLIO ED ENTRO IL 31.12.2020;
- INDENNIZZI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE IMPRESE PARI AL 10 – 15 – 20 % A SECONDA DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DI APRILE 2020 RISPETTO AD APRILE 2019;
- PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020 RIMODULAZIONE DELLE COMPONENTI FISSE DELLE BOLLETTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI COSTI;
- PROROGA DELLO STOP A LICENZIAMENTI;
- CREDITO D'IMPOSTA (CEDIBILE A TERZI E AL SISTEMA BANCARIO) RIFERITO AL TRIMESTRE MARZO-MAGGIO PER LOCAZIONI COMMERCIALI E AFFITTI D'AZIENDA;
- ESENZIONE IMU PER TUTTI GLI IMMOBILI TURISTICI E STABILIMENTI BALNEARI (NEI CASI IN CUI LA PROPRIETÀ COINCIDA CON LA GESTIONE);
- ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP E COSAP SINO AL 31 OTTOBRE PER I PUBBLICI ESERCIZI;
- MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (TAX CREDIT E CONTRIBUTI INAIL)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

INFORMATIVE FISCALI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Mascherine:

sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi.

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo.

Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD "spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE".

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti:

sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell' "esterometro" del primo trimestre 2020.

Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).



Sì agli accordi di conciliazione a distanza:

è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.

Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).



Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali :

sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

niente sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali, a prescindere dal volume d'affari dell'anno precedente, che non si sono dotati di registratore di cassa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La disapplicazione delle sanzioni è condizionata alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

I corrispettivi giornalieri sono comunque da giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo).

I termini di liquidazione dell'IVA devono comunque essere rispettati



Riduzione degli oneri delle bollette elettriche:

Per i mesi di maggio, giugno e luglio, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Sono interessate le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Dovrà essere previsto: a) la riduzione delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione; b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile:

I contribuenti che sostengono nel 2020 e 2021 le spese per gli interventi sotto elencati, in alternativa alla detrazione fiscale prevista possono scegliere: a) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo recupererà quanto scontato come credito d'imposta che potrà successivamente cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari; b) la trasformazione dell'importo corrispondente in credito d'imposta, con la possibilità di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Questa ultima opzione può essere esercitata ma solo nel 2020, anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti, ma solo nel 2020.



Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile:

Sono interessate le spese inerenti gli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio; b) efficienza energetica degli edifici; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; e) installazione di impianti solari fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Se le detrazioni spettanti sono trasformate in credito d'imposta, possono essere usate anche in compensazione, ovviamente per le rate residue di detrazione non fruita, con la ripartizione in quote annuali così come sarebbe stata utilizzata la detrazione. È esclusa la possibilità di richiedere il rimborso.



Modifiche all'articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore:

il credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene riconosciuto anche agli Enti non commerciali fino ad un massimo di 20mila euro



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Bonus “600 euro” e altri bonus a determinate categorie di lavoratori:

professionisti (senza cassa) e Cococo. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per il mese di maggio: i professionisti (senza cassa) possono ottenere il bonus che passa a mille euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. L’erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti. Per i CoCoCo, il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge. Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.



Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps. Per maggio il bonus passa a mille euro. La stessa indennità spetta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio dello scorso anno ed il 17 marzo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge. Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall'Inps. Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall'Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge. Il bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Allargamento bonus 600 euro (già prevista nel DL 18/20 quale fondo residuale, anticipata dal D.M. interministeriale del 30 aprile). Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; b) titolari di pensione. I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest'ultimo.

ATTENZIONE: decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto legge in commento, i bonus già previsti per il mese di marzo non potranno più essere richiesti.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro:

l'Inail promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al RI o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali per l'acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. È revocato il bando di finanziamento ISI 2019.

L'attuazione di quanto sopra avverrà con Bando di Invitalia.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:

Credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all'80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Iva, Inps, ecc.):

proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, **con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro**, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019** e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019.

La **proroga interessa i medesimi soggetti** che però hanno **subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro**. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019. Sono sospesi i versamenti: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; b) Iva; c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

I soggetti che nel 2019 **non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro** e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d'acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio).

La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalità e competenze, si applica anche alle attività particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a: a) versamenti delle ritenute alla fonte; b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile; c) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019

a: a) ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale quali sostituti d'imposta; b) IVA; c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.

Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro:

Credito d'imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all'importo massimo di 60mila euro, per: a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d'imposta è esentasse e potrà essere richiesto successivamente all'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Vengono uniformati al 31 luglio i termini per l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.

Lotteria degli scontrini

il termine a partire dal quale decorre la "lotteria degli scontrini" viene prorogato al 1° gennaio 2021.

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

La predisposizione della Dichiarazione annuale Iva, dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, viene prorogata alle operazioni effettuate dal primo gennaio 2021.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Proroga al primo gennaio 2021 della procedura di determinazione dell'Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche contenenti operazioni soggette, da parte dell'Agenzia delle entrate.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio

Fino al 31 ottobre (salvo proroga legata all'emergenza sanitaria), sono escluse dal presupposto della TOSAP e del COSAP le maggiori superfici necessarie a garantire le regole del distanziamento sociale. Gli esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande sono esonerati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali alle attività in questione.

Rimane ferma la necessità di richiedere la concessione e l'autorizzazione per l'utilizzazione delle suddette superfici.



Esenzioni dall'Imu per il settore turistico

Sono esentati dalla prima rata IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili destinati ad agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva (compresi i locali concessi in “affitto breve”) è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. L'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, sono sanzionati.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Sono esonerati dal primo maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso di suolo pubblico. Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, entro gli stessi termini di cui sopra, sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo. Fino alla predetta data, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata all'autorizzazione "cultura e paesaggio". Sono disapplicati i termini per la rimozione delle strutture in commento



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

Ulteriori disposizione di sospensione di termini ed adempimenti

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali; della trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché da parte degli Enti non commerciali per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente. Sono sospesi gli adempimenti, tra gli altri, dei patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; delle associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

TABELLE DI SINTESI

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020



TABELLE DI SINTESI

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (**)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---



TABELLE DI SINTESI

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020



INFORMATIVE LAVORO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2019:

"MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÈ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

- L'incremento dei periodi di trattamento di integrazione salariale (**ORDINARIA IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO**).

I datori possono presentare domanda con causale "emergenza COVID-19", PER **MASSIMO 9 SETTIMANE PER PERIODI DECORRENTI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020**, incrementate di **ULTERIORI 5 SETTIMANE** nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di **MASSIMO 4 SETTIMANE** di trattamento, **utilizzabili solo dal 1° SETTEMBRE e FINO AL 31 OTTOBRE 2020.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2019:

"MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÈ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

- **L'indennità mensile di 500 euro** per i mesi di **APRILE E MAGGIO 2020**, riconosciuta ai **LAVORATORI DOMESTICI** che abbiano in essere, al 23 FEBBRAIO 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, purchè non conviventi con il datore di lavoro.
- **L'indennità di 600 euro per i mesi di APRILE E MAGGIO 2020** riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti STAGIONALI** appartenenti a settori **diversi** da quelli del **turismo e degli stabilimenti balneari e agli intermittenti**.



Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2019:

***"MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA,
NONCHÈ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19"***

- La possibilità per i datori di lavoro agricoli di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso, con cittadini italiani e stranieri.



Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a **5 mesi (16 agosto 2020)**.
- Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, può revocare il recesso, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.

